CAMERA DEI DEPUTATI N. 952

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, LOSURDO, ALOI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, FINO, FRANZ

Legge quadro in materia forestale

Presentata il 16 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI !

1. *Premessa*.

La politica forestale italiana vive tutt'ora di rendita, avendo avuto in passato una base solida e fruttifera.

Infatti, essa trova ancora riferimento nella politica del vincolo idrogeologico della legge « Serpieri » del 1923 e nel vincolo paesistico del 1939, ripreso per applicare la legge « Galasso ».

Ma le situazioni sono profondamente mutate in termini sociali, economici, politici ed amministrativi. Il resto è, poi, poca cosa.

Si è enfatizzato il Piano forestale nazionale, redatto in base a quanto stabiliva la legge pluriennale di spesa per l'agricoltura del 1986, dimenticando che esso è più un atto amministrativo, un documento tecnico, che un adeguato impegno politico volto a dare priorità di intervento.

Con il decentramento amministrativo regionale le funzioni in tema di foreste sono state trasferite alla competenza regionale. Ciò si è verificato al di fuori di una specifica legge quadro nazionale. Così si è operato senza alcun indirizzo e coordinamento.

L'assenza di una strategia e di un impegno reale di politica forestale dei passati

Governi, è sotto gli occhi di tutti. È un vuoto da colmare senza ulteriori ritardi.

L'Italia è un Paese fortemente importatore di legname, e questo rappresenta la terza voce nella bilancia commerciale; anche l'Unione europea ne è deficitaria.

Le colture legnose sono tra le poche a non subire contingentamenti, limitazioni, quote; ma sempre più vittime « predestinate » di incendi e distruzioni causate dalle « piogge acide » e dall'inquinamento atmosferico.

Dunque, occorre ridisegnare una politica forestale nazionale, non più legata al mondo agro-rurale com'era negli anni '20.

Tutto il segmento della selvicoltura è stato trascurato: la forestazione estensiva per la protezione del suolo e dei versanti franosi ed erodibili; la forestazione produttiva e la pioppicoltura per soddisfare la crescente domanda; la difesa delle foreste da incendi ed avversità; i consorzi forestali, l'associazionismo dei produttori forestali, le aziende speciali per rimediare all'eccessivo frazionamento delle proprietà boschive; il Corpo forestale dello Stato per organizzare un efficace controllo di questo bene, che ha sempre più interesse pubblico.

È necessario rivedere la normativa forestale di principio, svincolandola da un oppressivo, quasi esclusivo, regime vincolistico.

È necessario ed urgente disegnare una legislazione quadro per gli interventi contro gli incendi boschivi: preventivi, di spegnimento e repressivi.

È necessario riorganizzare il Corpo forestale dello Stato, quale organismo unitario e nazionale, per la vigilanza ed il controllo dei boschi e dell'ambiente naturale, rimasto anch'esso legato e fermo al 1948.

Questo trinomio normativo deve procedere armonicamente, in modo simultaneo, perché l'uno aspetto è sinergico all'altro.

Qui di seguito sono disciplinate le norme per ridefinire una nuova « legge forestale », sia in termini vincolistici che propositivi.

Quindi si passa agli altri due temi concorrenti: la difesa dei boschi dagli incendi e la riforma del Corpo forestale dello Stato.

Tutte e tre le proposte di legge convergono nel disegnare un diverso approccio alle tematiche forestali, riassumibile in una politica che possa affiancare alle limitazioni d'uso adeguati incentivi e la cointeressenza della proprietà, per superare il puro assistenzialismo dei partiti consociativi, ridare economicità al sistema e recuperare spazi occupazionali reali e non effimeri.

La presente proposta di legge vuol raccogliere i tre fondamentali aspetti della legislazione forestale: aspetti propositivi, vincolistici, di difesa e salvaguardia nel rispetto della ripartizione delle competenze tra amministrazione centrale e amministrazioni periferiche.

2. *Linee per una nuova « legge forestale »*.

Poniamo qui di seguito alcuni concetti guida per una legge forestale di princìpi:

a) occorre partire dalla definizione giuridica di bosco, poiché nel nostro ordinamento foreste, selve e boschi sono considerati sinonimi;

b) il patrimonio forestale è estremamente frazionato in una moltitudine di piccole aziende agro-forestali. È necessario incentivare forme associative e consorziali, così come le aziende speciali per le proprietà boschive comunali ed intercomunali;

c) la politica vincolistica forestale dovrebbe essere calibrata e proporzionata alla differente tipologia forestale:

1) boschi protettivi;

2) boschi biotopi:

3) boschi ricreativo-turistici;

4) boschi a funzione multipla;

5) coltura da legno;

un vincolo semplificato per quanto concerne le disposizioni amministrative, con

intensità variabile a seconda delle reali situazioni e non più un gravame indifferenziato, come se i boschi fossero unità identiche per ambiti amministrativi e per forma di governo;

d) in ogni comprensorio o bacino forestale, il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni boscati va condizionato ad una eguale superficie da rimboschire od, in alternativa, al versamento di un pari importo ad un « fondo forestale ».

In tal modo si ottiene un duplice positivo effetto: aumenta il valore dei terreni boscati (oggi molto basso) e ciò non determina un minore spreco; inoltre le superfici boscate non dovrebbero diminuire;

e) il regime delle autorizzazioni per gli interventi selvi-colturali dovrebbe riguardare solo le superfici boscate superiori ai 5 ettari, ossia i complessi boscati di una certa estensione, sgravando i piccoli coltivatori da defatiganti adempimenti amministrativi;

f) qualora in determinate situazioni l'amministrazione pubblica competente volesse vietare le utilizzazioni boschive, le stesse dovrebbero essere oggetto di adeguato indennizzo a favore della proprietà;

g) alle regioni, infine, è assegnata la funzione di emanare norme di adeguamento e di attuazione specifiche e dettagliate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione di bosco).

1. Ai fini della presente legge e per la migliore tutela del patrimonio boschivo nazionale, è considerato bosco ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di 3.000 metri quadri e di larghezza media, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a 25 metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale reale superiore al 30 per cento.

2. Si considerano bosco, inoltre, i castagneti da frutto e le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al 30 per cento.

3. Non sono da considerare bosco gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto, i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, nonché le piante sparse, i filari e le fasce alberate anche lungo i corsi d'acqua di larghezza non superiore ai 10 metri lineari misurata dal bordo esterno dell'alveo, sempre che siano non catastalmente classificati bosco.

ART. 2.

(Programmazione regionale in materia di boschi).

1. Base della programmazione regionale in materia di boschi è la « carta delle superfici forestali », di seguito denominata « carta », che deve contenere l'indicazione delle finalità e degli impieghi dei diversi complessi boscati in ragione delle prevalenti e peculiari caratteristiche e funzioni del bosco.

2. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la collaborazione delle comunità mon-

tane e del Corpo forestale dello Stato, redigono la carta in scala 1:10.000, individuando i boschi esistenti e le aree vocazionali di espansione secondo la seguente tipologia:

a) « boschi a prevalente funzione protettiva », finalizzati alla massima difesa idrogeologica, ubicati in bacini a forte erosione, dissestati, con elevata portata solida, molto acclivi;

b) « bosco biotopo », ubicato nell'ambito di parchi naturali, regionali o nazionali, nelle riserve naturali o biogenetiche, in zone di particolare valore naturalistico ed ambientale;

c) « bosco ricreativo turistico », posto nelle vicinanze di zone urbane ed extraurbane forestalmente antropizzate;

d) « bosco a funzione multipla », corrispondente alla restante parte del territorio boscato.

3. Con le stesse modalità e scadenze indicate al comma 2, le regioni redigono i relativi piani forestali regionali.

4. Ciascun piano forestale regionale di cui al comma 3 contiene:

a) le linee di gestione per il miglioramento, l'ampliamento e la tutela del patrimonio boschivo, anche attraverso il potenziamento delle imprese forestali e delle infrastrutture;

b) la previsione dei fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a)*;

c) le indicazioni cui devono attenersi i piani di gestione forestale di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale.

ART. 3.

(Vincoli).

1. I terreni boscati sono tutelati in quanto beni aventi finalità pubbliche. Sono soggetti al vincolo idrogeologico di cui al

regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, ed al vincolo paesaggistico di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Nei terreni boscati, definiti ai sensi dell'articolo 1, è vietata qualsiasi trasformazione o cambiamento di destinazione.

3. Le regioni o gli enti dalla stessa delegati possono autorizzare la specifica deroga ai divieti di cui al comma 2 del presente articolo, solo nei terreni boscati di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *c)* e *d)*, secondo quanto stabilito dall'articolo 4.

ART. 4.

(Autorizzazione).

1. Gli interventi selvicolturali, su superfici superiori ai 5 ettari, sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte della regione competente che stabilisce i relativi tempi e modalità amministrative.

2. Sono altresì soggetti ad autorizzazione i movimenti di terra nei boschi. I proprietari o conduttori di terreni boscati ai sensi della presente legge, per poter iniziare i predetti lavori devono presentare apposita domanda alla regione, specificando la natura, le modalità ed i tempi, almeno sessanta giorni prima dell'attuazione di tali interventi. Se, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, non è stata data risposta, questa si intende favorevole al richiedente.

3. Al fine di mantenere almeno inalterata la superficie boscata regionale, l'autorizzazione relativa a domande di trasformazione di terreni boscati o cespugliati in un'altra destinazione d'uso del suolo è comunque subordinata al versamento al fondo regionale di cui all'articolo 8 di un importo in ragione alle superfici boscate o cespugliate da trasformare o dissodare. Tale importo è determinato dal costo medio di un ettaro di rimboschimento, sulla base del prezzario regionale vigente.

4. In alternativa al disposto di cui al comma 3, l'autorizzazione è subordinata

all'imboschimento, a totale cura e spese del richiedente, di una superficie equivalente a quella boscata da trasformare, ovvero alla ricostituzione di un territorio boscato degradato o già percorso dal fuoco, in misura doppia rispetto alla superficie da trasformare, secondo le prescrizioni della regione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il richiedente versa a titolo di cauzione alla regione un importo pari alla metà di quello indicato al comma 3; tale importo è restituito dalla regione con modalità da essa stabilite, ad opera ultimata e positivamente collaudata.

ART. 5.

(Indennizzi).

1. La regione al fine di realizzare una maggiore azione di salvaguardia del territorio boscato può vietare, con proprio atto, qualsiasi utilizzazione forestale, previa corresponsione di adeguato indennizzo a favore del proprietario o conduttore del bosco reso inutilizzabile.

2. L'entità dell'indennizzo di cui al comma 1 è determinata in relazione alla stima del mancato reddito conseguente all'imposizione del divieto, effettuata da un tecnico abilitato, nominato dalla regione nell'ambito di una terna proposta dal competente ordine professionale, su richiesta della regione stessa che se ne assume la relativa spesa. Possono essere, altresì, incaricati i funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di titolo idoneo.

ART. 6.

(Forme di gestione del patrimonio forestale).

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, singolarmente od anche in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio possono gestire in economia boschi pubblici, di proprietà collettiva o soggetti ad uso civico, nonché, mediante apposite convenzioni, boschi di proprietà privata. Le regioni promuovono, altresì, per la gestione dei boschi e dei

pascoli, la costituzione di aziende speciali e di consorzi forestali.

2. Tutte le forme di gestione previste al comma 1 del presente articolo possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 139 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

ART. 7.

(Altre forme di gestione dei boschi).

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane possono promuovere e partecipare a forme associative, costituite tra proprietari e conduttori di fondi rustici del loro comprensorio, aventi per scopo la istituzione e la gestione di aziende agro-forestali-faunistico venatorie.

2. Le regioni stabiliscono le modalità di rappresentanza degli enti che possono essere presenti negli organi gestionali delle forme associative di cui al comma 1.

3. I progetti finalizzati alla istituzione e gestione delle aziende di cui al comma 1 del presente articolo, rientrano fra quelli finanziabili dal fondo di cui all'articolo 8, a condizione che le produzioni delle coltivazioni agrarie praticate non siano commercializzate, ma utilizzate per l'alimentazione della selvaggina.

4. Ai fini dell'intervento finanziario del fondo di cui all'articolo 8, deve essere rispettato il seguente ordine di priorità:

a) società costituite in forma cooperativa;

b) aziende agro-forestali-turistico-venatorie;

c) aziende aventi un comprensorio di più ampia superficie.

ART. 8.

(Fondo regionale per le zone boscate).

1. Ciascuna regione istituisce, con propria legge, un fondo regionale per le zone boscate dotato di apposito capitolo nel bilancio regionale, alimentato da risorse annuali regionali e dagli eventuali trasfe-

rimenti dello Stato, destinati a scopi compatibili con le finalità della presente legge.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato in particolare:

a) al recupero della centralità dell'azienda forestale ed agro-forestale ai fini della produzione legnosa e degli altri prodotti secondari del bosco, della difesa ecologica e della tutela idrogeologica del territorio, nonché dello sviluppo turistico, ricreativo ed educativo dell'ambiente;

b) al miglioramento dei boschi e dei prati;

c) al recupero ed al miglioramento della viabilità forestale e di servizio e di quella interaziendale; all'adeguamento delle infrastrutture di supporto all'azienda pastorale ed agro-forestale;

d) alla promozione e gestione delle attività agro-turistiche, ittiche, faunistiche e venatorie, connesse all'azienda forestale ed agro-forestale, anche attraverso la ricostituzione ed il potenziamento della fauna autoctona nel rispetto dell'ambiente;

e) alla tutela, promozione e valorizzazione delle produzioni artigianali e tipiche forestali, delle risorse del sottobosco e di quelle ottenibili con tecniche biologiche di coltivazione;

f) alla costituzione ed alla gestione di consorzi forestali od aziende speciali per la gestione di patrimoni silvo-pastorali pubblici o privati.

3. Le regioni gestiscono il fondo di cui al comma 1 sulla base di un programma dalle stesse predisposto, entro sei mesi dalla costituzione del fondo stesso.

4. Il programma di cui al comma 3 è formulato previo recepimento delle richieste di intervento di enti pubblici e di privati, che ne verificano la rispondenza ai piani programmatici della regione ed ai loro piani di sviluppo, attuano il coordinamento delle proprie iniziative di sostegno e individuano le priorità nei rispettivi comprensori.

ART. 9.

(Attuazione degli interventi).

1. Tutte le iniziative e gli interventi che perseguono le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 possono essere finanziati, totalmente od in parte, con il fondo di cui al medesimo articolo, sulla base di specifici progetti.

2. Non possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 1 i progetti che non risultino firmati da tecnici abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi professionali.

3. Sono a totale carico del fondo di cui all'articolo 8 le opere d'interesse pubblico incluse nel programma di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

4. L'attuazione delle opere d'interesse pubblico può essere affidata dalla regione alle comunità montane, ai comuni, ai consorzi di bonifica, ove costituiti, e ad altri enti comunque abilitati ad operare nel settore.

5. In caso di conclusione favorevole dell'istruttoria, da attuare, comunque, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, la regione dispone il relativo finanziamento a favore del diretto beneficiario.

6. È consentito ai beneficiari di cui al comma 5 di stipulare apposite convenzioni con gli enti pubblici indicati dalle regioni per l'affidamento agli stessi dell'esecuzione delle opere previste, previa cessione del beneficio ottenuto ed assunzione dell'impegno a corrispondere la quota parte di spesa eccedente il beneficio stesso.

7. L'incarico del collaudo a lavori eseguiti, sia delle opere di interesse pubblico sia di competenza privata, deve essere attribuito a soggetti iscritti all'albo regionale dei collaudatori dotati di titolo professionale almeno pari a quello di progettista, con onere di spesa a carico del fondo di cui all'articolo 8.

8. La regione verifica la puntuale esecuzione dei programmi delle comunità montane di cui al comma 4 dell'articolo 8.

9. Per la determinazione dei costi degli interventi pubblici di cui al presente articolo, si deve fare riferimento a specifiche analisi dei prezzi per le opere di interesse pubblico, mentre per quelli di competenza privata la spesa ammissibile è valutata applicando i prezzari regionali vigenti per miglioramenti fondiari e forestali.

10. Le spese generali sulle opere di interesse pubblico sono determinate in misura variabile dall'8 per cento al 15 per cento in relazione all'importanza e complessità delle opere stesse.

11. Le spese generali sul costo delle opere di competenza privata non possono superare il 10 per cento del totale.

12. Gli aiuti concessi per le opere di competenza privata possono raggiungere un contributo in conto capitale fino al 55 per cento per le opere di miglioramento fondiario e fino al 40 per cento per gli altri investimenti.

13. A richiesta degli interessati il contributo in conto capitale concesso ai sensi del comma 12 può essere sostituito, in tutto od in parte, da un equivalente concorso negli interessi relativi ai mutui contratti con gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o da ammortamento differito dei mutui stessi, con le modalità indicate dalle regioni.

14. Per tutti gli interventi riguardanti l'agricoltura biologica si applicano le disposizioni e le provvidenze stabilite dalle apposite leggi regionali e dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

ART. 10.

(Misure transitorie).

1. Le regioni provvedono a ridefinire le prescrizioni di massima e di politica forestale già in vigore ai sensi dell'attuazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in conformità ai nuovi princìpi stabiliti dalla medesima.

ART. 11.

(Norme finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, annualmente, in sede di legge finanziaria.

ART. 12.

(Norme abrogate).

1. Le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, e quelle del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.